ATTO D'OBBLIGO

Il sottoscritto:

-II SIG. ASTORI MAURO nato a Rovato (Bs) il giorno 21 settembre 1973 (C.F.: STR MRA 73P21 H598C, residente in Rovato Via Carera n.80;

PREMESSO

A) che in forza di atto di compravendita in data 21 marzo 2019 Nr. 77855 di Repertorio Nr. 24336 di Raccolta Notaio Tabalappi Enrico (registrato a Brescia in data 26 marzo 2019 al nr. 13085 e trascritto a Brescia in data 26 marzo 2019 ai n.ri 13700/8601) il SIG. ASTORI MAURO è proprietario dell'unità immobiliare in COMUNE DI ROVATO catastalmente censita all'Agenzia del Territorio - Provincia di Brescia - Catasto Fabbricati come segue:

Sezione N.C.T. Foglio 7 particella:

- 140 sub.1 Cat. A/4 Cl. 1 consistenza vani 4 R.C. Euro 86,76 Via Cesare Arici nr. 17/a piano T-1-2;
- B).che il sopraindicato intervenuto proprietario recuperante dichiara di avere la piena disponibilità dell' immobile interessato e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dall'atto unilaterale d'obbligo;
- C).che l'immobile di cui alla convenzione nel vigente P.G.T. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 19/03/2012 e successiva variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 19/04/2018, è classificato come segue:
- edifici di categoria «A3 Edifici di interesse storico ed ambientale» quanto dianzi dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.

VISTI

SI OBBLIGA

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il proponente s' impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1. Tutte le premesse fanno parte integrante del presente atto.
- 2. Il proponente è obbligato in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree in oggetto, gli obblighi assunti dal proponente con il presente atto d'obbligo si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
- 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal proponente non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
- 4. La sottoscrizione del presente atto d'obbligo costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni del medesimo con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 - DIMENSIONAMENTO DI AREE A STANDARD

1.Ai sensi del vigente PGT le aree a standard che competono al piano di recupero, sono così quantificate: Aree a standards teoriche di pertinenza dell'intervento risultante dall'attuazione del P.R.:

Destinazione residenziale:

Volume ampliamento mc. 31.08;

Abitanti teorici (Volumi/100) n. 0.31;

S1. Aree a standards (26,5 mq/ab) mq. 8.21;

Aree a standards delle quali è legalmente impoibile la cessione gratuita al Comune in relazione al maggior peso insediativi e ai nuovi insediamenti Mq 8.21;

2.In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del piano di recupero, all'interno di quest'ultimo non sono reperite direttamente aree a standard ordinario ai sensi del comma 1.

ART. 5 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD NON CEDUTE

- 1.Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 12/05, e visto l'articolo 4 del presente atto, le aree a standard che competono al recuperante e che non vengono reperite direttamente assommano a mq 8.21
- 2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 90,00 (euro novanta/00) al metro quadrato, per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:
- mq 8.21 x euro/mq 90,00 = euro 738,90 (euro settecentotrentotto/90).
- 3.L'importo totale della monetizzazione è versato dal recuperante alla Tesoreria del Comune in data odierna riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dal recuperante medesimo in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili ed il Comune, a mezzo del proprio legale rappresentante, rilascia quietanza.

In fede